



**ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA
NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN**

Accordo distribuzione per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III per l’anno 2021 – Relazione illustrativa

La presente relazione illustra i contenuti dell’accordo relativo al trattamento economico accessorio dell’anno 2021 per il personale di ruolo e comando dell’ISIN, appartenente ai livelli I – III del comparto Istruzione e Ricerca.

Al riguardo appare utile richiamare il d.lgs. 45/2014, la normativa istitutiva dell’Ispettorato, e l’art. 6, comma 8 in particolare (come sostituito dal d.lgs. 137/2017) che si riporta integralmente: “*L’ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell’Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all’ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l’amministrazione o l’ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all’articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell’istruzione e della ricerca, di cui all’articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016”.*

Ai sensi di tale disposizione, il nucleo di personale dell’ISIN proveniente dall’ISPRA individuato dagli atti amministrativi congiunti che ne hanno regolato il passaggio definitivo con decorrenza 1° gennaio 2019 (vedasi convenzione del 3 aprile 2019) ha riguardato **n. 40 unità di personale dei livelli I – III** e n. 28 unità dei livelli IV-VIII.

Al fine della costituzione del fondo in oggetto, si è tenuto conto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in ottemperanza del quale per ciascun anno, a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio non può superare l'importo determinato per l'anno 2016, restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite così come indicate nella circolare MEF-RGS n.25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative.

Detto limite, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito in legge 11 febbraio 2019, n.12 non opera:

- a) per gli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017 dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- b) per le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

In particolare, sulla quantificazione del fondo 2021, al momento, non opera:

- l'articolo 3, comma 2, del Decreto legge 9 giugno 2021, n.80 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n.113;
- l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 6, comma 8, del d.lgs n.45/2018 a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23 del d.lgs n.75/2017.

Nel 2021 non trovano applicazione gli incrementi di risorse (fisse con carattere di certezza e stabilità e variabili) previsti all'articolo 9, commi 2, 3 e 4 del CCNL della ricerca 2000-2001.

Sulla base delle indicazioni del Collegio dei revisori dei Conti di ISIN con il verbale del 21 settembre 2020 la quantificazione del fondo deve tener conto dell'ammontare delle indennità godute dal contingente di personale di livello I-III transitato in ISIN e collocato nel CCNL

Istruzione e Ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell'Ispettorato; importo specificato nella tabella di seguito riportata

Trattamento economico accessorio personale I-III – anno 2021	
Indennità Oneri Specifici	Indennità direzione strutture di particolare rilievo
€ 116.270,96	€ 0,00

Si ricorda che, per effetto di un accordo preliminare con le OO.SS. definitivamente ratificato in data 21 novembre 2019, l'ISIN si è impegnato a mantenere i trattamenti economici in godimento all'1 gennaio 2019 e tutte le indennità godute dal contingente di personale livello I-III transitato in ISIN, collocato nel CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell'Ispettorato, alla data del 31 dicembre 2018.

Per quanto riguarda l'indennità per oneri specifici la stessa è connessa all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, è prevista dall'art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio economico 1996-1997) ed è corrisposta per 13 mensilità; i criteri di attribuzione sono stabiliti in contrattazione decentrata.

Dall'1 gennaio 2019, peraltro, diverse unità di personale transitato in ISIN hanno percepito anche un incremento dell'IOS a valere sui fondi accessori.

L'ammontare delle indennità per oneri specifici è quella corrisposta nel 2021 e fa riferimento a n.34 unità. Nel 2020, hanno cessato dal servizio n.4 unità di cui un'unità di Dirigente tecnologo di primo livello e tre unità di Primo Tecnologo di II livello.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il fondo per il trattamento accessorio dell'esercizio 2021 per il personale dei livelli I-III è quantificato in € **116.270,96** (Allegato 1)

Con riferimento ai singoli articoli dell'accordo si rappresenta quanto di seguito riportato.

L'articolo 1 individua i destinatari dell'accordo nei dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto istruzione e ricerca.

L'articolo 2 definisce i criteri generali per la ripartizione dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL 21/2/2002 che viene riconosciuta per l'effettivo svolgimento di particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L'importo dell'indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza.

L'articolo 3 stabilisce che l'indennità di direzione di struttura di particolare rilievo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) del CCNL 21/2/2002 viene attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti a livello nazionale, non previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ISIN.

L'articolo 4 attribuisce l'indennità di responsabilità professionale, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), del CCNL 21/2/2002, che è prevista per il personale ricercatore e tecnologo che esercita per conto dell'Istituto funzioni per le quali è richiesta iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali costituiti all'interno dell'Istituto. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ISIN e le altre disposizioni organizzative e gestionali dell'Ispettorato non prevedono incarichi di responsabilità professionale che richiedono l'iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali.

Il successivo articolo 5 conferma l'erogazione delle indennità comportanti rischio da radiazioni, secondo quanto già stabilito dal CCNL, nonché l'indennità di reperibilità per il personale inserito nei turni di reperibilità per emergenze nucleari e radiologiche, per la quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla determina del Direttore ISIN n.29 del 31 gennaio 2019, che recepisce l'Accordo sulle modalità di attuazione – Servizio in reperibilità e correlate indennità” sottoscritto tra ISPRA e OO.SS. in data 18 gennaio 2017.

L'articolo 6 conferma che al personale ricercatore e tecnologo può essere attribuita l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche, prevista dall'articolo 22 del DPR 171/91.

Le indennità di cui agli articoli 5 e 6 vengono finanziate con le risorse di bilancio dell'Ispettorato.

Infine, l'articolo 7 precisa che, con riferimento alle indennità oggetto dell'accordo, il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità

per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

Allegato 1

DISTRIBUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2021 - Livelli I-III					
					im porto
	Fondo accessorio 2020				119.520,96
A1	Indennità oneri specifici		Unità	importo mensile	
		liv.I	2	270,00	7.020,00
		liv.II	8	260,00	27.040,00
		liv.III	24	250,00	78.000,00
	TOTA LE		34		112.060,00
A2	A1) - Indennità oneri specifici (incremento 2019)		Mensilità	importo mensile	
		liv.I	26	70,36	1.829,36
		liv.II	104	22,90	2.381,60
	TOTALE		130		4.210,96
B	Indennità di direzione di struttura di particolare rilievo				-
C	Indennità di responsabilità professionale				-
D	Indennità di rischio da radiazioni				
E	Indennità di reperibilità				-
F	Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche				-
Totale fondo anno 2021					116.270,96